

; All'Associazione italiana allevatori

Alle Associazioni nazionali allevatori razze equine

Alle Associazioni provinciali allevatori

All'Unione nazionale incremento razze equine

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

1. Premesse.

1.1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 200, all'art. 8, comma 15, prevede che "sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1.2. Con decreto interministeriale del 5 maggio 2006 sono state emanate le linee guida e i principi per l'organizzazione e la gestione della innanzi citata anagrafe equina. L'art. 19, comma 2, del predetto decreto interministeriale prevede l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento e ne precisa i compiti. Il decreto di istituzione e' stato perfezionato in data 8 gennaio 2007.

Le predette linee guida definiscono in particolare:

-azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di otto caratteri composto da:

- codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
- sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa;

-allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

- codice azienda (di cui al punto precedente);
- codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
- codice della specie animale.

Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico inoculato sotto cute conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785.

La BDN e' gestita dall'UNIRE, e' unica ed e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al comma 1, dell'art. 8, della medesima legge n. 200/2003 e riporta informatizzazione di tutti i dati compresi gli altri eventi:

- a) cambio proprieta';
- b) morte;
- c) furto;
- d) smarrimento;
- e) macello;
- f) altre movimentazioni;
- g) destinazione finale dell'equide.

Le stesse linee guida prevedono, inoltre, una serie di scadenze per l'identificazione degli equidi e precisamente:

a) gli equidi nati in Italia ed in altri Paesi dell'Unione europea prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita' con la decisione n. 93/623/CEE della Commissione e la decisione n. 2000/68/CE della Commissione saranno considerati gia' identificati in conformita' con il decreto ministeriale 5 maggio 2006;

b) gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento;

c) gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i sette mesi di eta' e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorita' competente;

d) per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, una procedura semplificata di identificazione;

e) rilascio del passaporto per gli animali nati in Italia o importati da Paesi terzi solo dopo che l'equide e' stato inserito in anagrafe nazionale BDE.

1.3. In attesa del completamento dei lavori per il manuale operativo e del suo perfezionamento nelle sedi istituzionali, si ritiene necessario garantire da subito l'identificazione degli equidi. Una tale operativita' presuppone che:

-all'azienda sia stata attribuita una codifica da parte dell'ASL competente per territorio sulla base del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 e dal decreto ministeriale 5 maggio 2006;

-i proprietari degli equidi siano identificati mediante i loro codici fiscali;

-siano disponibili dispositivi elettronici (transponder) contenenti i codici identificativi per gli equidi;

-sia possibile una modalita' informatica per la stampa del passaporto in funzione dei dati identificativi dell'equide;

-sia possibile con la stessa procedura informatica raccogliere di tutti i dati compresi gli altri eventi:

- a) cambio proprieta';
- b) morte;
- c) furto;
- d) smarrimento;
- e) macello.

In tal senso di seguito si forniscono, in forma temporanea e semplificata, istruzioni per l'adempimento di detto obbligo. Al momento dell'attivazione della BDE da parte dell'UNIRE, i dati acquisiti in via temporanea verranno riversati nella stessa BDE.

2. L'identificazione e la registrazione dei puledri mediante transponder e codice UELN.

I puledri sono identificati tramite l'inoculazione di un transponder contenente un codice identificativo elettronico univoco e mediante l'attribuzione di un codice UELN. Entrambi i codici figurano sul documento di identificazione (passaporto).

2.1. Transponder.

I trasponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un "Codice transponder" elettronico a 64 bit la cui struttura e':

Bit	Numero di cifre	Numero di combinazioni	Descrizione
1	1	2	Per l'identificazione di animali, questo bit deve essere {1}
2-4	1	8	Contatore retagging (da 10 a 7)
5-9	2	32	Contiene il codice NC {01} per indicare animali della specie equina conformemente al cap. 1, sezione 1 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87.
10-15	2	64	Campo vuoto (zero) riservato per applicazioni future
16	1	2	Blocco dati: deve essere zero (nessun blocco)
17-26	4	1.024	Codice Paese ISO 3166
27-64	12	238	Codice identificazione univoco del cavallo

Il codice del transponder e' composto da 16 cifre di cui la prima e' sempre zero e solitamente non viene letta. Le prime quattro cifre (incluso lo zero iniziale) contengono il codice del Paese, che per l'Italia e' 380. Il numero di combinazioni possibili di "codici transponder" per i cavalli nati in un determinato Paese e' di 274.877.906.944. Tuttavia, i codici da 900 a 998 possono essere utilizzati per indicare singoli produttori che si impegnano a produrre esclusivamente trasponder con codici univoci in tutto il mondo. I codici produttore sono attribuiti dall'International Committee for Animal Recording (ICAR) nel quadro di un piu' complessivo processo di validazione dei prodotti.

Poiche' la norma ISO 11784 attribuisce alle Autorita' di ciascun Paese la responsabilita' di assicurare l'univocita' dei codici che iniziano con il codice di quel medesimo Paese e poiche' tale controllo puo' essere svolto solo dal gestore di una banca dati centralizzata, in attesa dell'attivazione da parte dell'UNIRE della Banca dati degli equidi (per i trasponder degli equidi verranno riservate le serie numeriche comprese tra 0380271000000001 e 0380273999999999), a far data dalla presente circolare tutti gli equidi dovranno essere identificati mediante transponder che inizino con il codice del produttore cosi' come attribuito dall'ICAR (vedi www.icar.org).

2.2. Codice UELN.

A ciascun puledro viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnera' per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente il cavallo a livello mondiale e non puo' essere cambiato per alcun motivo.

Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel

quale e' registrato il cavallo: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE-Cavallo da Sella e' 380007, quello per l'UNIRE-Trottatore e' 380008, ecc.). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE-Puro Sangue; AIA-Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.

Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un cavallo all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di cavalli identificabili all'interno di uno stesso Data Base e' pari ad un miliardo (10⁹).

Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati puo' organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (Lipizzan International Federation) ha proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la linea paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). Con questa regole ogni libro genealogico del cavallo lipizzano puo' codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione e' libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica riduce il numero di cavalli univocamente identificabili.

In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali del cavallo.

3. Identificazione puledri nati dal 1° gennaio 2007 in allevamenti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici ufficialmente riconosciuti (art. 3, legge n. 30/1991).

3.1. Fino alla attivazione della BDE i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, mantengono la propria operativita' per quanto concerne l'identificazione, la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi, ed il rilascio dei passaporti degli equidi iscritti.

3.2. In preparazione del previsto trasferimento dei dati alla BDE, l'AIA, le ANA e l'UNIRE che gestiscono i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti, effettuano le seguenti operazioni:

- acquisizione del codice dell'azienda rilasciato dall'ASL, qualora non gia' presente in archivio;
- acquisizione del codice fiscale del proprietario (persona fisica o giuridica) del cavallo, qualora non gia' presente in archivio;
- registrazione dei cavalli mediante codice UELN;
- identificazione dei puledri mediante transponder al piu' tardi entro 210 giorni dalla nascita.

3.3. Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari, ne' alla esportazione verso paesi terzi, e' sufficiente che l'allevatore compili e consegni all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute del 14 novembre 2006.

4. Identificazione dei puledri nati dal 1° gennaio 2007 in allevamenti non aderenti ai libri genealogici e registri anagrafici di cui al punto 3.

4.1. Il proprietario del puledro deve richiedere per iscritto all'APA competente per territorio, di provvedere all'identificazione dell'animale fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale del proprietario del puledro;
- codice ASL ed indirizzo dell'azienda in cui il puledro viene identificato;
- data nascita del puledro;

-sesso del puledro.

4.2. Entro 210 giorni dalla richiesta, l'APA provvede ad identificare l'equide, mediante applicazione del transponder di cui al punto 2, e a completare la scheda di identificazione già predisposta (modello allegato).

4.3. L'APA acquisisce i dati e li registra, utilizzando la procedura informatica già in uso per i registri anagrafici razze equine autoctone.

4.4. L'APA rilascia, per gli equidi identificati, un passaporto conforme al modello già in uso per i registri anagrafici, realizzato attraverso la stessa procedura informatica di cui al punto 4.3.

4.5. Durante il periodo transitorio vengono acquisiti e registrati anche i dati relativi alle entrate ed uscite degli equidi dall'azienda (passaggi di proprietà, morti, furti, ecc.). I passaggi di proprietà vengono riportati, su richiesta degli aventi causa ed a cura dell'APA, anche sui passaporti degli equidi.

4.6. Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari, né alla esportazione verso paesi terzi, è sufficiente che l'allevatore compili e consegna all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute del 14 novembre 2006.

Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il rilascio dei passaporti.

5. Identificazione di equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non identificati in base alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE (animali senza transponder e senza passaporto).

5.1. La procedura di identificazione è quella prevista al punto 4.

5.2. L'identificazione deve essere effettuata al più presto possibile. In merito alle movimentazioni e all'avvio alla macellazione degli equidi, i proprietari degli animali dovranno attenersi alle indicazioni che fornirà il Ministero della salute.

Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il rilascio dei passaporti.

6. Costi del servizio.

I costi sono a totale carico dei proprietari che richiedono i servizi. L'AIA stabilisce tariffe specifiche e identiche su tutto il territorio nazionale, cui saranno aggiunti costi del servizio e di segreteria. Eventuali contributi pubblici andranno a detrazione del costo sostenuto dal proprietario.

Roma, 14 maggio 2007

Il capo Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio

[Chiudi](#) [Elenco G.U.](#) [Sommaro G.U.](#)